



Publicato all'Albo della Sede della
Autorità Portuale di Venezia
dal 10.12.2002 al 27.12.2002
Venezia, 30.12.2002

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
[Signature]

Autorità Portuale di Venezia

Ordinanza n. 153 del 10 DIC. 2002

Autorizzazione provvisoria per il servizio di raccolta, stoccaggio e smaltimento di liquami, di acque di lavaggio e di sentina dalle navi ormeggiate nel porto di Venezia - Disciplina transitoria

IL PRESIDENTE

Vista la Legge 28 gennaio 1994, n. 84, concernente il riordino della legislazione in materia portuale e le sue successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il Decreto 25 gennaio 2001 del Ministro dei Trasporti e della Navigazione, concernente la nomina del Presidente dell'Autorità Portuale di Venezia;

Visto l'articolo 6, comma 1, lett. c) della citata Legge 84/1994, che attribuisce all'Autorità Portuale il compito di affidamento e controllo delle attività dirette alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali dei servizi di interesse generale, non coincidenti né strettamente connessi alle operazioni portuali di cui all'art. 16, comma 1, individuati con decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione, ora Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Visto il Decreto ministeriale 14 novembre 1994, emanato ai sensi del citato articolo 6 della Legge 84/1994, che all'articolo 1 - lett. B), individua, quale servizio di interesse generale, la raccolta, lo stoccaggio e lo smaltimento dei liquami, di acque di lavaggio e di sentina dalle navi ormeggiate nel porto di Venezia;

Tenuto conto che il prossimo 31 dicembre 2002 scade l'apposita licenza di concessione rilasciata dalla locale Capitaneria di Porto alla società Guardie ai Fuochi del Porto di Venezia per lo svolgimento del servizio di raccolta, stoccaggio e smaltimento di liquami, di acque di lavaggio e di sentina dalle navi ormeggiate nel porto di Venezia;

Visto il parere espresso in data 4 dicembre 2002 (lettera prot. 39091/TEC) da parte della locale Capitaneria di Porto in merito al rilascio di una autorizzazione provvisoria per i primi sei mesi dell'anno 2003 alla società Guardie ai Fuochi del Porto di Venezia per lo svolgimento del servizio di raccolta, stoccaggio e smaltimento di liquami, di acque di lavaggio e di sentina dalle navi ormeggiate nel porto di Venezia al fine di consentire il completamento della apposita gara ai sensi dell'art. 6 (comma 1, lett.c) della Legge 84/1994, per il rilascio di una concessione pluriennale per l'assegnazione del servizio in questione da parte dell'Autorità Portuale;



Autorità Portuale di Venezia

In virtù dei poteri conferiti,

o r d i n a

Articolo 1

Nelle more dei risultati dell'emanando bando di gara per l'assegnazione della concessione per il servizio di raccolta, stoccaggio e smaltimento di liquami, di acque di lavaggio e di sentina dalle navi ormeggiate nel porto di Venezia, la società Guardie ai Fuochi del Porto di Venezia è autorizzata a svolgere il medesimo servizio per i primi sei mesi dell'anno 2003.

Articolo 2

La società Guardie ai Fuochi del Porto di Venezia è tenuta a svolgere il servizio indicato al precedente articolo 1 alle medesime condizioni normative di cui alla licenza di concessione rilasciata dalla Capitaneria di Porto di Venezia in data 31 luglio 1999 (cfr. licenza di concessione n. 125 del Registro e n. 144 di repertorio della Capitaneria di Porto) ed applicando le tariffe di cui all'art. 9 di cui all'Ordinanza C.P. n. 14/95 del 29 marzo 1995.

La società Guardie ai Fuochi del Porto di Venezia è tenuta altresì alla presentazione di una cauzione, od altra idonea garanzia, pari a € 5.163,00.

Articolo 3

Per il servizio di cui trattasi, è fatto obbligo alle navi interessate di corrispondere alla società Guardie ai Fuochi del Porto di Venezia le tariffe indicate nel predetto art. 9 dell'Ordinanza C.P. n. 14/95.

Venezia, 10 DIC. 2002

IL PRESIDENTE
Claudio Boniciolli